

REVISORE UNICO DEI CONTI

Parere n. 10 del 11/04/2024

Oggetto: Parere proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 10/04/2024 con oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e variazione di esigibilità a valere sull'esercizio 2023 rettifica delibera n. 32 del 19/02/2024

Premesso

- il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e di loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. della Costituzione;
- l'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 le amministrazioni devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza;
- l'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 "Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di

REVISORE UNICO DEI CONTI

riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate.

- Il D. Lgs. 118/2011 allegato 4/2, punto 9 “La gestione dei residui e il risultato di amministrazione”, 9.1 “La gestione dei residui”: In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

visto che con determinazione sindacale n. 12 del 01/09/2022 è stato dato l'incarico di direzione del settore II° “Programmazione finanziaria e Gestione delle Risorse Umane” all'istruttore direttivo dott. Giuseppe Cambria, al quale sono state attribuite le funzioni dirigenziali di cui all'art. 51 c. 3 L. 142/90, recepito nell'ordinamento regionale con L. R. n. 48/1991 e L. R. n. 30/2000 e s.m.i.;

visto che i responsabili dei servizi dell'ente hanno trasmesso le risultanze del riaccertamento al settore Servizi Finanziari con le seguenti determinazioni dichiarando di aver verificato anche a titolo documentale l'effettiva esigibilità dei propri residui attivi e passivi al 31/12/2023;

Visto che con delibera n. 32 del 19/02/2024 la Giunta Comunale ha approvato il riaccertamento ordinario dei Residui;

REVISORE UNICO DEI CONTI

visto la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 18/03/2024 con il quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS);

Visto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 02/04/2024 che ha approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Considerato che il II settore ha riapprovato i residui attivi e passivi al 31/12/2023 con determina n. 11 del 10/04/2024, per aggiornare il saldo dell'importo dei residui attivi al titolo 4 - Entrate in conto Capitale da € 8.717.546,8 a € 8.677.139,05, a causa di errori del software;

Rilevato pertanto che i residui attivi al 31/12/2023 risultano adesso essere pari a € 12.150.939,36, meglio descritti nella tabella sottostante:

<u>TITOLO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>TOTALE RESIDUI ATTIVI</u> <u>AL 31/12/2023</u>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 1.138.319,20
2	Trasferimenti correnti	€ 1.327.786,31
3	Entrate extratributarie	€ 73.562,54
4	Entrate in conto capitale	8.677.139,055
6	Accensione Prestiti	€ 932.420,26
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 1.712,00
		€ 12.150.939,36

Rilevato che i residui passivi al 31/12/2023 rimangono di importo pari a € 11.316.322,20, meglio descritti in tabella sottostante:

<u>TITOLO</u>	<u>DESCRIZIONE</u>	<u>TOTALE RESIDUI PASSIVI</u> <u>AL 31/12/2023</u>
1	Spese correnti	€ 1.784.377,96
2	Spese in conto capitale	€ 9.493.590,61
3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 2.557,14
4	Rimborso prestiti	€ 15.103,63
5		€ 0,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 20.692,86
		€ 11.316.322,20

REVISORE UNICO DEI CONTI

Rilevato il Fondo Pluriennale Vincolato al 31/12/2023 è confermato per **€ 648.795,18**;

Considerato che la cancellazione e/o la reimputazione dei residui incidono sia sul Rendiconto che sul Bilancio di Previsione;

visto la proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 10/04/2024 con oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e variazione di esigibilità a valere sull'esercizio 2023 rettifica delibera n. 23 del 19/02/2024;

Visto che il riaccertamento dei residui è di competenza della Giunta Municipale previo parere dei Revisore dei Conti

Atteso il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. Giuseppe Cambria;

ESPRIME

Parere Favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 10/04/2024 con oggetto "riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2023 di cui all'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i. e variazione di esigibilità a valere sull'esercizio 2023 rettifica delibera n. 32 del 19/02/2024.

Montevago,

Il Revisore

Dott. Giuseppe Romeo

Firmato digitalmente da:
ROMEO GIUSEPPE
Data: 11/04/2024 09:19:40